

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 867 DEL 15/05/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DI DIRIGENTI MEDICI PER MATURAZIONE 5 E 15 ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 888/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'art. 64 del C.C.N.L dell'Area Sanità – 23 gennaio 2024 – triennio 2019-2021 “Indennità di esclusività” al comma 1 recita: *“Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II Biennio , articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall'art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art. 10, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art. 11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) , per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria”;*
- il comma 2 del suindicato art. 64 del C.C.N.L dell'Area Sanità – 23 gennaio 2024 – triennio 2019-2021, ha confermato che l'esperienza professionale/anzianità richiesta deve intendersi riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità;
- il citato C.C.N.L, nel prevedere le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) rispettivamente dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, all'art. 22, comma 2 stabilisce, tra l'altro, che per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta verifica e valutazione, ferma restando la necessità di valutazione positiva, deve essere conferito, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, e senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – Criteri e procedure) l'incarico di cui al paragrafo II lett. c) del medesimo articolo. Per i rimanenti incarichi conferma l'attivazione della procedura di cui al comma 9 del citato art. 23;
- l'ex art. 22 del CCNL triennio 2019/2021 al comma 5 recita: *“Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire, presso Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione); altre amministrazioni di comparti diversi: ospedali privati accreditati; ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti”.*
- in data 27.02.2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area Sanità triennio 2022/2024 il quale, fra l'altro, all'art. 7, *“Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi”* ha sostituito il comma 5 dell'art. 22 CCNL triennio 2019/2021 per la parte relativa alla medesima disciplina, specificando, al comma 2 che la modifica introdotta non si applica alle procedure di attribuzione e rinnovo incarichi avviate prima dell'entrata in vigore del CCNL;
- preso atto dei criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati raggiunti, richiamati agli art. 55 e ss. del CCNL triennio 2019/2021 e nel Regolamento Aziendale in materia di conferimento, graduazione, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione nr. 2417 di reg. del 30.12.2024.

Considerato che:

- sono state completate le procedure di valutazione di prima e seconda istanza nei confronti dei seguenti dirigenti medici:

dr. Leo Genesis, dirigente medico a rapporto esclusivo nella disciplina di anatomia patologica, Responsabile della U.O.S.D. Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero Bassano - decorrenza giuridica maturazione 15 anni di esperienza professionale ai fini dell'indennità di esclusività: 3 ottobre 2025;

dr. Sagron Marco, dirigente medico a *rapporto non esclusivo* nella disciplina di chirurgia maxillo-facciale, in servizio a tempo indeterminato all'interno della U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero Bassano - decorrenza giuridica maturazione primi 5 anni di servizio: 30 aprile 2026;

- l'esito dei procedimenti di valutazione è riassunto nella seguente tabella:

Dirigente	Valutazione di prima istanza	Valutazione Collegio Tecnico	Proposta funzioni dirigenziali conseguenti alla valutazione di fine incarico
dr. Leo Genesis	Effettuata con esito positivo	Conclusa il 05.05.2026 con esito positivo	Riconoscimento indennità esclusività Dirigente fascia +15 anni
dr. Sagron Marco	Effettuata con esito positivo	Conclusa il 04.05.2026 con esito positivo	Maturazione primi 5 anni di esperienza professionale Conferimento incarico di Specialista Dirigente Formato (>5 anni)

Per quanto sopra esposto, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto di:

- prendere atto della valutazione a fronte del giudizio positivo espresso dai valutatori di prima e seconda istanza nei confronti dei dirigente medici, *dr. Leo Genesis* e *dr. Sagron Marco*;
- di riconoscere al dirigente medico, *dr. Leo Genesis*, la posizione giuridica maturata di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 08.06.2000 – biennio economico 2000-2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria innovato, da ultimo, dall'art. 64 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019-2021, (scadenza dei quindici anni di servizio ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività) e di procedere al riconoscimento economico dell'indennità di esclusività a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla rispettiva data di maturazione dell'esperienza richiesta;
- riconoscere al dirigente medico, *dr. Sagron Marco*, la posizione giuridica maturata con la precisazione che, in virtù del *rapporto non esclusivo* instaurato con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al citato dirigente medico non verrà corrisposta, nella misura eventualmente spettante, l'indennità di esclusività di cui all'art. 5 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000 – II Biennio Economico innovato, da ultimo dall'art. 64 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 23 gennaio 2024 e che tale indennità potrà essere riconosciuta economicamente solo dall'eventuale passaggio a rapporto di lavoro esclusivo;
- attribuire, sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019-2021 e dall'art. 13.3 del Regolamento aziendale in materia di conferimento, graduazione, mutamento e revoca degli incarichi della Dirigenza Area Sanità adottato con deliberazione nr. 2417 del 30 dicembre 2024, al dirigente medico, *dr. Sagron Marco*, un incarico professionale quinquennale di Specialista Dirigente Formato (>5 anni) – Codice C4 con decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto di incarico.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esito positivo delle valutazioni espresse dai valutatori di 1^a e 2^a istanza in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti dal dirigente medico a rapporto esclusivo – disciplina di anatomia patologica, dr. *Leo Genesis*, come risultante dal verbale del Collegio Tecnico acquisito agli atti presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane, che ha maturato i **15 anni di esperienza professionale ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività** e, conseguentemente, procedere al riconoscimento economico dell'indennità di esclusività (+ 15 anni) a decorrere dal 01.11.2025;
2. di prendere atto dell'esito positivo delle valutazioni espresse dai valutatori di 1^a e 2^a istanza in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti dal dirigente medico a *rapporto non esclusivo* - disciplina di chirurgia maxillo-facciale, dr. *Sagron Marco*, come risultante dal verbale del Collegio Tecnico acquisito agli atti presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane, che ha maturato i **primi 5 anni di servizio** e, conseguentemente, di riconoscere al medesimo dirigente la posizione giuridica maturata alla data del 30 aprile 2026, con la precisazione che al dirigente non verrà erogata la relativa indennità di esclusività di cui all'art. 5 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000 – II Biennio Economico innovato, da ultimo dall'art. 64 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 23 gennaio 2024 in quanto, ad oggi, il dirigente medico ha optato per il regime di rapporto di *lavoro non esclusivo*;
3. di conferire al dirigente medico, dr. *Sagron Marco*, un incarico professionale ai sensi dell'art. 22 Par. II) lett. c del CCNL 23.01.2024 dell'Area Sanità di *Specialista Dirigente Formato (>5 anni)* con decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto di incarico professionale e secondo la graduazione prevista dal Regolamento Aziendale in materia di conferimento, graduazione, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione nr. 2417 di reg. del 30.12.2024 e di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di predisporre lo schema di contratto di incarico da far sottoscrivere;
4. di precisare che il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo contrattuale art. 18 C.C.N.L. 2022/2024 "Fondi aziendali" Area Sanità, per l'esercizio 2026 e seguenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.853,65 relativa al presente provvedimento è prevista dal Bilancio Economico Preventivo anno 2026, nei rispettivi conti di competenza del Personale per € 6.381,09, precisando che la parte di spesa relativa all'annualità 2025 pari ad € 1.472,56 verrà imputata al conto PBA260004 "Altri fondi personale";
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 1386 del 22.07.2022.